

## REGOLAMENTO (CE) N. 1528/2000 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2000

che modifica l'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione <sup>(4)</sup>, prevede all'articolo 8 che, all'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati possono beneficiare di restituzioni determinate secondo i regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori interessati.
- (2) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede la concessione di una restituzione per taluni prodotti disciplinati da detto regolamento che sono esportati sotto forma di merci elencate nel suo allegato B.
- (3) In considerazione degli impegni sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'accordo relativo all'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) <sup>(5)</sup> e delle disponibilità di bilancio nonché dell'evoluzione

prevedibile dei prezzi agricoli nella Comunità e sul mercato mondiale come pure dell'evoluzione delle esportazioni di prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, è opportuno limitare la possibilità di concedere restituzioni per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci nelle quali possono essere incorporati.

- (4) Occorre pertanto rivedere l'elenco delle merci di cui all'allegato B.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso non si applica ai titoli di restituzione rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.<sup>(5)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.